



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL CEDRINO

(Comuni di Galtelli, Irgoli, Loculi, Onifai e Orosei)

www.unionevallecedrino.it

mail: info@unionevallecedrino.it unicomvallecedrino@tiscali.it

PEC protocollo@pec.unionevallecedrino.it

Prot. n. 514

Del 20.03.2024

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di rimodulazione e revisione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica e redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 comprensivo del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Studio di compatibilità idraulica, Studio di compatibilità geologica-geotecnica, studio di Valutazione di Impatto Ambientale, studio di Valutazione di Incidenza Ambientale, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 36/2023 relativo all'intervento "CUP D94E22001230002. L. r. N. 17 DEL 22.11.2021. Collegamento tra S.S. 125 e S.S. 129 con nuovo Ponte sul Fiume Cedrino".
CIG B0E9C4EA7D

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

	Pag.
PREMESSE.....	3
STAZIONE APPALTANTE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTI DI GARA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2 CHIARIMENTI.....	7
2.3 COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1 DURATA	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11

5.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	13
6.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	14
6.1	REQUISITI DI IDONEITA'.....	15
6.2	REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE.....	17
6.3	REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA.....	18
6.4	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	19
6.5	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	20
7.	AVVALIMENTO.....	21
8.	SUBAPPALTO.....	22
9.	GARANZIA PROVVISORIA.....	22
10.	SOPRALLUOGO.....	22
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	22
12.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	23
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
14.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	25
14.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	26
14.2	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	30
14.3	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	30
15.	OFFERTA TECNICA.....	32
16.	OFFERTA ECONOMICA.....	38
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	39
17.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	39
17.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	41
17.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE.....	42
17.4	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	42
18.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	43
19.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	43
20.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	43
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	44
22.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	45
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	47
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	47
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	47
26.	ACCESSO AGLI ATTI.....	48
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	48
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	48

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 1401 del 14.11.2023 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Orosei, è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di rimodulazione e revisione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redazione della Progettazione Esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Studio di compatibilità idraulica, Studio di compatibilità Geologica-Geotecnica, Studio di Valutazione di Impatto Ambientale, Studio di Incidenza Ambientale dell'intervento di "Collegamento tra S.S. 125 e S.S. 129 con nuovo Ponte sul Fiume Cedrino", con importo complessivo di € 924.783,68 (CNPAIA e IVA esclusi), demandando la gestione della relativa procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza.

Con determinazione n. 14/Reg. Gen. n. 33 del 14.03.2024 del responsabile della Centrale unica di Committenza della Unione dei Comuni Valle del Cedrino è stata indetta la Procedura di gara per l'affidamento del servizio di rimodulazione e revisione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e redazione della Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Studio di compatibilità idraulica, Studio di compatibilità geologica-geotecnica, Studio di Valutazione di impatto ambientale, Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale dell'intervento: CUP D94E22001230002 L.R. n. 17 del 22.11.2021 - "Collegamento tra S.S. 125 e S.S. 129 con nuovo Ponte sul fiume Cedrino" stabilendo che l'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell' art. 71 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71, e dell'art. 14, comma 1, lett. c), trattandosi di appalto di servizi di progettazione di importo superiore alla soglia europea, stabilita in euro 215.000 per gli appalti aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali.

La scelta della migliore offerta verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro;

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Orosei [codice NUTS ITG26].
Codice CPV principale: 71322500-6 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico;

Codice CPV secondario: 71351910-5 Servizi geologici;
Codice CPV secondario: 71335000-5 Studi di ingegneria;

Il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D. Lgs n. 36/2023 è la Geom. Anna Maria Boe.

Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D. Lgs n. 36/2023 è la Responsabile della Centrale di Committenza Rosa Maria Sannai (tel. 0784/999386 – mail: rosamaria.sannai@unionevalledelcedrino.it).

Il Responsabile della verifica dei requisiti nel sistema FVOE è la funzionaria della Centrale di Committenza Rosa Maria Sannai.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 23:59 del giorno 14.05.2024. Le stesse dovranno essere presentate secondo le modalità di cui al presente Bando/Disciplinare.

STAZIONE APPALTANTE

Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Valle del Cedrino Indirizzo: Via Santa Veronica 5 – Orosei
Telefono: 0784999386 <http://www.unionevalledelcedrino.it/index.asp>
PEC protocollo@pec.unionevalledelcedrino.it email info@unionevalledelcedrino.it

Amministrazione Committente: Comune di Orosei via Santa Veronica n° 3 -08028 Orosei

PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del DLgs n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del DLgs n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.unionevalledelcedrino.it/index.php> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara/disciplinare di gara;
- b) schema di contratto di contratto;
- c) schema di domanda di partecipazione;
- d) documento di gara unico europeo;
- e) documentazione tecnica:
 - e.1) Progetto preliminare
 - e.2) Progetto definitivo;
 - e.3) determinazione dei corrispettivi ai sensi del Decreto Ministeriale 17/06/2016 e D. lgs. n. 36/2023;
- f) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa (Regolamento di e procurement);
- g) patto di integrità.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sulla Piattaforma.

2.2. CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana .

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale al link: <https://www.unionevalledelcedrino.it/index.php/ente/bandi>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto stante la particolare tipologia delle opere che rendono non conveniente il ricorso ad una suddivisione in lotti della fase progettuale delle opere stesse.

COSTO STIMATO

Il costo stimato per la realizzazione dell'opera comprensivo degli oneri della sicurezza, è di € 15.900.000,00 al netto di I.V.A.

Il costo stimato di realizzazione dell'opera tiene conto delle diverse categorie di lavoro previste, identificate secondo i codici "ID-Opere" di cui al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 in materia di corrispettivi professionali per i servizi di architettura e ingegneria nella seguente tabella.

Categorie e codici-ID di cui al Decreto Ministeriale del 17.06.2016	Classi e categorie di cui alla Legge n. 143/1949	Importo in euro
STRUTTURE S.03 – Revisione progettuale	I/g	€ 970.679,70
STRUTTURE S.03 – Riprogettazione	I/g	€ 1.260.785,65
STRUTTURE S.04 – Revisione progettuale	IX/b	€ 4.358.280,80
STRUTTURE S.04 – Riprogettazione	IX/b	€ 1.417.137,60
STRUTTURE S.05 – Revisione progettuale	IX/b – IX/c	€ 1.046.304,50
STRUTTURE S.05 – Riprogettazione	IX/b – IX/c	€ 340.666,28
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' V.02 – Revisione progettuale	VI/a	€ 1.268.640,00
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' V.03 – Riprogettazione	VI/b	€ 5.237.505,47
Totale		€ 15.900.000,00
Di cui Oneri della sicurezza		€ 450.000,00

La previsione delle categorie e dei rispettivi importi riportate nella tabella non è vincolante ai fini della presentazione e dello sviluppo delle proposte progettuali e costituisce mero parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti speciali e per il calcolo dei corrispettivi relativi alle prestazioni professionali richieste, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 41 comma 15 e dall'allegato I.13 del D. lgs. n. 36/2023.

Il costo totale stimato dell'affidamento è pari a € **1.604.028,31** al netto di contributi previdenziali e I.V.A. ed è stato calcolato come indicato nella seguente tabella 1:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Servizio di rimodulazione e revisione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023), comprensivo dello Studio di compatibilità geologico-geotecnica e dello Studio di compatibilità idraulica, Studio di Valutazione di Impatto Ambientale, escluso gli oneri previdenziali e IVA di legge	71322500-6 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico 71351910-5 Servizi geologici	€ 515.455,23
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, escluso gli oneri previdenziali e IVA di legge escluso gli oneri previdenziali e IVA di legge	71335000-5 Studi di ingegneria	€ 409.328,45
Servizio di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, escluso gli oneri previdenziali e IVA di legge	71311220-9 Servizi di ingegneria stradale	€ 679.244,63
TOTALE		€ 1.604.028,31

L'importo a base di gara è pari a € 924.783,68 al netto di contributi previdenziali e I.V.A. ed è stato calcolato come indicato nella seguente tabella 2:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Servizio di rimodulazione e revisione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023), comprensivo dello Studio di Valutazione di Impatto Ambientale, escluso gli oneri previdenziali e IVA di legge	71322500-6 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico	€ 345.690,96

Servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, escluso gli oneri previdenziali e IVA di legge		€ 409.328,45
Progettazione di fattibilità tecnico economica (Relazione geologica)	71351910-5 Servizi geologici	€ 38.404,27
Studio di compatibilità geologico-geotecnica	71335000-5 Studi di ingegneria	€ 65.679,99
Studio di compatibilità idraulica		€ 65.680,00
Importo totale a base di gara		€ 924.783,68

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016, come da schema di determinazione dei corrispettivi allegato al presente Bando/Disciplinare.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

L'appalto è finanziato con finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/84 del 10.06.2022. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto è stabilita in:

- 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi per la consegna della rimodulazione e revisione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo Studio di compatibilità idraulica, Studio di compatibilità Geologica-Geotecnica, Studio di Valutazione di Impatto Ambientale, Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione d'incarico;
- 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo a decorrere dalla data di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Penali: 1 ‰ (uno per mille) dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione del servizio;

La durata massima globale dei servizi oggetto della presente procedura è indicata per le singole fasi, secondo la tabella n.3 a seguire:

Tabella n. 3– Indicazione della durata massima delle fasi del servizio da affidare

Descrizione delle prestazioni	CPV	Durata massima
Servizio di rimodulazione e revisione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023), comprensivo dello Studio di Valutazione di Impatto Ambientale, escluso gli oneri previdenziali e IVA di legge	71322500-6 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico	120 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.
Servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, escluso gli oneri previdenziali e IVA di legge		90 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Progettazione di fattibilità tecnico economica (Relazione geologica)	71351910-5 Servizi geologici	120 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.
Studio di compatibilità geologico-geotecnica	71335000-5 Studi di ingegneria	120 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.
Studio di compatibilità idraulica		120 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;

- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

E' ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati. Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;

- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

6.1 Requisiti di idoneità

a) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico, a pena di esclusione, dovrà essere composto almeno dalle seguenti figure, in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:

Ruolo	Requisiti	n.
Responsabile dell'integrazione delle prestazioni e coordinatore del gruppo di lavoro	Ingegnere o Architetto iscritto al relativo albo professionale da almeno 10 anni	1
Progettista infrastrutturale o dei trasporti	Ingegnere o Architetto iscritto al relativo albo professionale	1
Progettista strutturale	Ingegnere o Architetto iscritto al relativo albo professionale	1
Progettista idraulico	Tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale	1
Progettista ambientale	Ingegnere o Architetto iscritto al relativo albo professionale	1
Coordinatore della sicurezza	Tecnico abilitato all'esercizio della	1

	professione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 ed in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente	
Geologo	Tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale	1
Archeologo	Tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale	1
Giovane professionista (in caso di RTP)	Laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza	1

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

- c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.
 Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui all'articolo 15.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

- d) I requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008.
 Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15 i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.
 Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

N.B. Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione.

Requisiti di idoneità professionale

I soggetti di cui all'art. 66, comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g) del D. Lgs. n. 36/2023 devono possedere i seguenti:

requisiti di idoneità professionale (art. 100 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023, artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39):

- a) Titolo di studio adeguato all'incarico oggetto del presente affidamento;
- b) Abilitazione all'esercizio della professione;
- c) Iscrizione agli appositi albi/collegi presso i competenti ordini professionali abilitanti all'espletamento dell'attività professionale oggetto del presente affidamento;
- d) Possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 per l'attività di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori

6.2 Requisiti di capacità tecnico – professionale

requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa (art. 100, comma 1 lett. c) D. Lgs. 36/2023):

esecuzione negli ultimi 3 (tre) anni di almeno n. 1 servizio analogo il cui importo complessivo (comprensivo di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza), per ogni categoria e ID, è **almeno pari a 1,50 volte** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria, come di seguito elencate:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado complessità <<G>>	Costo Categorie <<V>>>	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi(€)
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	2.231.465,35	3.347.198,02
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	5.775.418,40	8.663.127,60

STRUTTURE	S.05	Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	1,05	1.386.970,78	2.080.456,17
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	0,45	1.268.640,00	1.902.960,00
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.03	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.	0,75	5.237.505,47	7.856.258,20

La comprova dei requisiti di partecipazione e capacità tecnica organizzativa è fornita dal vincitore dell'affidamento in uno dei seguenti metodi:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In caso di raggruppamento temporaneo, il requisito deve essere posseduto nel suo complesso.

Per la categoria **STRUTTURE e INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'**, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria

requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art. 100, comma 1 lett. b) e art. 100 comma 11 del D. Lgs. 36/2023): fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e architettura relativo agli ultimi 3 (tre) esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, **almeno pari a 1,50 volte** l'importo complessivo stimato per l'affidamento (Cassa e IVA esclusa), per un importo pari a **€ 2.612.892,93**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lettera b) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo.
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.1 relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i

professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.2 richiesto in relazione per ogni categoria e ID deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1 lettera b) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito di cui al punto 6.1 lettera d) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di cui al punto 6.2 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Per la regolazione dell'istituto e per la sua applicazione alla presente procedura si rinvia integralmente al contenuto dell'art. 119 del D. lgs. 36/2023.

9. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice.

10. SOPRALLUOGO

Ai fini del conseguimento del principio di risultato, il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, l'allegata dichiarazione circa la conoscenza dei luoghi nei quali ricade l'intervento oggetto della presente procedura.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 (euro novanta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione

delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 23:59 del giorno 14.05.2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A - **Documentazione amministrativa;**
- B - **Offerta tecnica;**
- C - **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La

stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della

domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 8 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per allegare la seguente documentazione:

- 1) Modello 1- Istanza di partecipazione;
- 2) Modello 2 - Dichiarazioni integrative
- 3) Modello 3 – Assolvimento imposta di bollo
- 4) Modello 4 – Dichiarazione di conoscenza dei luoghi
- 5) Modello 5 - Dichiarazione familiari conviventi
- 6) DGUE

- 7) Patto di integrità;
- 8) Codice di Comportamento;
- 9) Eventuale procura;
- 10) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3;
- 11) Documentazione per i soggetti associati;
- 12) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

L'istanza di partecipazione è compilata preferibilmente sul Modello 1 allegato alla documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, in particolare:

Per i professionisti singoli

- A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- B. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- C. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- D. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- E. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- F. organigramma aggiornato di cui all'articolo 35 dell'allegato II.12;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- G. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- H. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12;
- I. organigramma aggiornato di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

J. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 6.1 lettera c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,

con riferimento al professionista incaricato del servizio di coordinamento della sicurezza i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008;

- di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo

3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

In caso di partecipazione di operatori riuniti o associati, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento/ consorzio ordinario.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma nella Busta Tecnica della Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 12.

Di seguito si elencano i criteri di aggiudicazione e la relativa documentazione da presentare:

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La miglior candidatura, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, sarà selezionata mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri, pesi:

Professionalità e adeguatezza dell'operatore economico desunte dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva;

Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

Percentuale di ribasso economica da applicarsi alle prestazioni normali, alla percentuale per rimborso spese, alla percentuale per le prestazioni professionali speciali ed agli importi per le prestazioni accessorie;

Riduzione percentuale del tempo previsto per l'espletamento del servizio.

I fattori ponderali che verranno assegnati agli elementi di cui sopra saranno i seguenti:

1. CRITERIO A:

Il **Criterio A** "Professionalità e adeguatezza dell'operatore economico" si articola in 4 sub-criteri secondo la seguente distinzione:

A.1 Esperienza del concorrente su interventi di natura strutturale di infrastrutture a rete (nello specifico di infrastrutture di trasporti) con particolare riguardo a quelli simili per tipologia costruttiva;

A.2 Esperienza del concorrente su progetti che integrano i Criteri Ambientali Minimi;

A.3 Qualità architettonica degli interventi proposti ed elementi innovativi del linguaggio architettonico;

A.4 Esperienza del concorrente su attività di rilievo e progettazione con impiego del B.I.M.

La relazione per il criterio A "Professionalità e adeguatezza dell'operatore economico" – compresi tutti i sub-criteri: - non dovrà complessivamente superare le **11 (undici)** facciate compreso il frontespizio, (equivalenti pertanto ad una facciata di frontespizio e dieci facciate di contenuti), **in formato A4, con i limiti di facciate precisati di seguito per ogni sub criterio**, con la scrittura Arial 12, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, e complessive **4 (quattro) tavole in formato A3**, suddivise come di seguito descritto per ogni sub-criterio, per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente ritiene idonee ad illustrare quanto riportato nella relazione;

- la descrizione di ogni sub-criterio potrà essere accompagnata da un “allegato documentale” contenente soli atti e/o documentazione amministrativa di approvazione/collauda/regular esecuzione delle opere progettate/dirette dai quali si possa evincere l’effettiva attività svolta dal concorrente.

SUB CRITERIO A.1	
Esperienza del concorrente su interventi di natura strutturale di infrastrutture a rete (nello specifico di infrastrutture di trasporti) con particolare riguardo a quelli simili per tipologia costruttiva	
MAX PUNTI 15	VALUTAZIONE QUALITATIVA
Descrizione del sub-criterio	
Tale sub criterio consente alla S.A. di valutare e verificare l’esperienza del concorrente acquisita nel campo della progettazione strutturale, con riguardo ad infrastrutture viarie e particolare riguardo a quelle con tipologia strutturale simile all’intervento oggetto del servizio.	
Tale sub criterio consente alla S.A. di valutare e verificare l’esperienza del concorrente acquisita nel campo della progettazione strutturale, con riguardo ad infrastrutture viarie e particolare riguardo a quelle con tipologia strutturale simile all’intervento oggetto del servizio.	
Modalità di comprova	
<p>Il concorrente descriverà come intende soddisfare tale sub criterio in un apposito paragrafo della Relazione per la descrizione delle referenze di servizi svolti denominato: “A.1 Esperienza del concorrente su interventi di natura strutturale di infrastrutture a rete (nello specifico di infrastrutture di trasporti) con particolare riguardo a quelli simili per tipologia costruttiva” nella quale, con riferimento ad un solo servizio svolto, dimostrerà di aver raggiunto un livello significativo di esperienza rispetto al sub-criterio descritto, e dovrà contenere i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l’oggetto del servizio eseguito; 2. l’effettiva attività svolta dal concorrente (o da un proprio componente, in caso di raggruppamenti), oppure, quando l’intervento sia stato eseguito in raggruppamento con altri soggetti, per la sola parte effettivamente eseguita, specificandone il rapporto percentuale rispetto al totale dell’intervento oltre che la quota economica di concorrenza; 3. il livello di progettazione effettivamente progettato relativo alla progettazione strutturale, con particolare riguardo a infrastrutture viarie con tipologia costruttiva possibilmente appartenenti alla stessa dell’intervento oggetto del servizio con indicazione dell’atto di approvazione/validazione; 4. i dati dell’infrastruttura viaria (specificando tra le altre informazioni la tipologia strutturale); 5. il nominativo del Committente; 6. il periodo di esecuzione (dalla data del contratto alla data dell’ultimo atto di approvazione); 7. l’attinenza della prestazione eseguita al sub-criterio di riferimento e l’autovalutazione del livello raggiunto. 	
<p>N.B.: La relazione descrittiva del criterio A.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non dovrà superare le 4 (quattro) facciate, le ulteriori facciate non saranno valutate; - potrà essere accompagnata al massimo da 1 (una) tavola in formato A3 per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente ritiene idonee ad illustrare quanto riportato nella relazione; - potrà essere accompagnata da un “allegato documentale” contenente soli atti e/o documentazione amministrativa di approvazione/collauda/regular esecuzione delle opere progettate dai quali si possa evincere l’effettiva attività svolta dal concorrente 	
Criterio di valutazione della Commissione	
<p><i>La Commissione valuterà la rispondenza della relazione al sub criterio.</i></p> <p><i>La Commissione valuterà positivamente il servizio di progettazione che dimostrerà di aver risolto nel migliore dei modi, dal punto di vista strutturale, le criticità statiche emerse da analisi/diagnosi condotte sulle infrastrutture a rete</i></p>	

SUB CRITERIO A.2	
Esperienza del concorrente su progetti che integrano i Criteri Ambientali Minimi	
MAX PUNTI 5	VALUTAZIONE QUALITATIVA
Descrizione del sub-criterio	
Tale sub criterio consente alla S.A di valutare e verificare l’esperienza dell’Operatore Economico riferita all’integrazione e/o applicazione sia nelle fasi della progettazione (riferite sia all’attuale che alla superata normativa in materia di appalti pubblici) che in applicazione dei Criteri Ambientali Minimi in riferimento ad interventi di realizzazione e/o ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria e/o risanamento di infrastrutture viarie a rete con particolare riguardo a simili per natura e tipologia costruttiva oggetto del servizio	
Modalità di comprova	
Il concorrente descriverà come intende soddisfare tale sub criterio in un apposito paragrafo della Relazione per la descrizione delle referenze di servizi svolti denominato: “A.2 Esperienza del concorrente su progetti che	

integrano i Criteri Ambientali Minimi", nella quale, con riferimento ad **un solo servizio svolto**, dimostrerà di aver raggiunto un livello significativo di esperienza rispetto al sub-criterio descritto, e dovrà contenere i seguenti elementi:

1. **l'oggetto del servizio** eseguito;
2. **l'effettiva attività svolta dal concorrente** (o da un proprio componente, in caso di raggruppamenti), oppure, quando l'intervento sia stato eseguito in raggruppamento con altri soggetti, per la sola parte effettivamente eseguita, specificandone il rapporto percentuale rispetto al totale dell'intervento oltre che la quota economica di concorrenza;
3. **il livello di progettazione effettivamente progettato** e le modalità di applicazione dei CAM, con indicazione dell'atto di approvazione/validazione;
4. **i dati dell'infrastruttura viaria** (specificando tra le altre informazioni la tipologia strutturale);
5. **il nominativo del Committente**;
6. **il periodo di esecuzione** (dalla data del contratto alla data dell'ultimo atto di approvazione);
7. **l'attinenza della prestazione eseguita al sub-criterio di riferimento e l'autovalutazione del livello raggiunto**.

N.B.: La relazione descrittiva del criterio A.2:

- non dovrà superare le **2 (due) facciate**, le ulteriori facciate non saranno valutate;
- potrà essere accompagnata al massimo da **1 (una) tavola in formato A3** per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente ritiene idonee ad illustrare quanto riportato nella relazione;
- potrà essere accompagnata da un **"allegato documentale"** contenente soli atti e/o documentazione amministrativa di approvazione/collauda/regular esecuzione delle opere progettate dai quali si possa evincere l'effettiva attività svolta dal concorrente.

Criterio di valutazione della Commissione

La Commissione valuterà la rispondenza della relazione al sub criterio.
La Commissione valuterà in particolare il grado di conoscenza e competenza acquisito, dal punto di vista dell'applicazione/integrazione dei CAM, in riferimento ad interventi di realizzazione e/o ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria e/o risanamento di infrastrutture viarie a rete con particolare riguardo a simili per natura e tipologia costruttiva oggetto del servizio.

SUB CRITERIO A.3

Qualità architettonica degli interventi proposti ed elementi innovativi del linguaggio architettonico

MAX PUNTI 5

VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Descrizione del sub-criterio

Tale sub criterio consente alla S.A di valutare e verificare l'esperienza del concorrente acquisita nel raggiungimento, nell'ambito della progettazione, di un elevato grado della qualità architettonica, raggiunta in particolare nell'esecuzione di interventi di realizzazione e/o ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria e/o risanamento, capaci di coniugare gli obiettivi di performance globale dell'infrastruttura viaria, (con riguardo agli aspetti strutturali, impiantistici, geotecnici, idrologici, geomorfologici), alle tematiche di innovazione del linguaggio, di comfort e ottimizzazione del territorio, di efficace gestione e manutenzione dell'infrastruttura, anche in termini di utilizzo di materiali innovativi e limitazione della produzione di rifiuti

Modalità di comprova

Il concorrente descriverà come intende soddisfare tale sub criterio in un apposito paragrafo della Relazione per la descrizione delle referenze di servizi svolti denominato: **"A.3 Qualità architettonica degli interventi proposti ed elementi innovativi del linguaggio architettonico"**, nella quale, con riferimento ad **un solo servizio svolto**, dimostrerà di aver raggiunto un livello significativo di esperienza rispetto al sub-criterio descritto, e dovrà contenere i seguenti elementi:

1. **l'oggetto del servizio** eseguito;
2. **l'effettiva attività svolta dal concorrente** (o da un proprio componente, in caso di raggruppamenti), oppure, quando l'intervento sia stato eseguito in raggruppamento con altri soggetti, per la sola parte effettivamente eseguita, specificandone il rapporto percentuale rispetto al totale dell'intervento oltre che la quota economica di concorrenza;
3. **il livello di progettazione effettivamente progettato** con indicazione della qualità architettonica raggiunta attraverso l'esecuzione di opere che abbiano nel contempo garantito una efficace gestione e manutenzione dell'infrastruttura, anche in termini di utilizzo di materiali innovativi e riguardo la produzione di rifiuti, con indicazione dell'atto di approvazione/validazione;
4. **i dati dell'infrastruttura viaria** (specificando tra le altre informazioni la tipologia strutturale);

<p>5. il nominativo del Committente;</p> <p>6. il periodo di esecuzione (dalla data del contratto alla data dell'ultimo atto di approvazione);</p> <p>7. L'attinenza della prestazione eseguita al sub-criterio di riferimento e l'autovalutazione del livello raggiunto.</p>
<p><i>N.B.: La relazione descrittiva del criterio A.3:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - non dovrà superare le 2 (due) facciate, le ulteriori facciate non saranno valutate; - potrà essere accompagnata al massimo da 1 (una) tavola in formato A3 per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente ritiene idonee ad illustrare quanto riportato nella relazione; <p>potrà essere accompagnata da un "allegato documentale" contenente soli atti e/o documentazione amministrativa di approvazione/collaudato</p>
<p>Criterio di valutazione della Commissione</p>
<p>La Commissione valuterà la rispondenza della relazione al sub criterio.</p> <p>La Commissione valuterà in particolare il servizio svolto su infrastrutture viarie nel quale è stato raggiunto un elevato grado della qualità architettonica, raggiunta in particolare nell'esecuzione di interventi di realizzazione e/o ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria e/o risanamento, capaci di coniugare gli obiettivi di performance globale dell'infrastruttura viaria, (con riguardo agli aspetti strutturali, impiantistici, geotecnici, idrologici, geomorfologici), alle tematiche di innovazione del linguaggio, di comfort e ottimizzazione del territorio, di efficace gestione e manutenzione dell'infrastruttura, anche in termini di utilizzo di materiali innovativi e limitazione della produzione di rifiuti.</p>

SUB CRITERIO A.4	
Esperienza del concorrente su attività di rilievo e progettazione con impiego del B.I.M.	
MAX PUNTI 5	VALUTAZIONE QUALITATIVA
Descrizione del sub criterio	
Tale sub criterio consente alla S.A di valutare e verificare l'esperienza del concorrente acquisita nel campo dell'utilizzo della piattaforma B.I.M sia nelle fasi di conoscenza ed analisi preliminare dell'infrastruttura viaria, che nelle successive fasi di progettazione	
Modalità di comprova	
<p>Il concorrente descriverà come intende soddisfare tale sub criterio in un apposito paragrafo della Relazione per la descrizione delle referenze di servizi svolti denominato: "A.4 Esperienza del concorrente su attività di rilievo e progettazione con impiego del B.I.M", nella quale, con riferimento ad un solo servizio svolto, dimostrerà di aver raggiunto un livello significativo di esperienza rispetto al sub-criterio descritto, e dovrà contenere i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'oggetto del servizio eseguito; 2. l'effettiva attività svolta dal concorrente (o da un proprio componente, in caso di raggruppamenti), oppure, quando l'intervento sia stato eseguito in raggruppamento con altri soggetti, per la sola parte effettivamente eseguita, specificandone il rapporto percentuale rispetto al totale dell'intervento oltre che la quota economica di concorrenza; 3. il livello di progettazione effettivamente progettato/diretto, oltre il rilievo, con indicazione dell'atto di approvazione/validazione; 4. i dati dell'infrastruttura viaria (specificando tra le altre informazioni la tipologia strutturale); 5. il nominativo del Committente; 6. il periodo di esecuzione (dalla data del contratto alla data dell'ultimo atto di approvazione); 7. L'attinenza della prestazione eseguita al sub-criterio di riferimento e l'autovalutazione del livello raggiunto. 	
<p><i>N.B.: La relazione descrittiva del criterio A.4:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - non dovrà superare le 2 (due) facciate, le ulteriori facciate non saranno valutate; - potrà essere accompagnata al massimo da 1 (una) tavola in formato A3 per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente ritiene idonee ad illustrare quanto riportato nella relazione; - potrà essere accompagnata da un "allegato documentale" contenente soli atti e/o documentazione amministrativa di approvazione/collaudato/regolare esecuzione delle opere progettate dai quali si possa evincere l'effettiva attività svolta dal concorrente. 	
Criterio di valutazione della Commissione	

La Commissione valuterà la rispondenza della relazione al sub criterio e quindi saranno oggetto di valutazione le modalità di rilievo utilizzate, l'efficacia e la comprensibilità delle restituzioni grafiche ed il grado di integrazione tra le diverse informazioni dei componenti/oggetti.

La Commissione valuterà, con particolare riguardo:

- i servizi svolti su infrastrutture viarie con caratteristiche architettoniche, strutturali, geotecniche, geomorfologiche, idrauliche simili all'infrastruttura oggetto del servizio;
- quegli interventi in cui la gestione informativa sia stata finalizzata alla fase costruttiva e gestionale oltre che a quella progettuale.

2. CRITERIO B

Il **Criterio B** “*Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta*” si articola in 3 sub-criteri secondo la seguente distinzione:

B.1 Inquadramento del servizio di progettazione in relazione agli obiettivi ed indirizzi funzionali indicati negli elaborati del livello progettuale approvato;

B.2 Modalità di rilievo e restituzione grafica e digitale dell’infrastruttura viaria, per ogni aspetto disciplinare (architettonico, strutturale, geotecnico, idraulico, geomorfologico, impiantistico), che si intende adottare nell’espletamento del servizio con riferimento alla modellazione e al processo BIM e all’offerta di gestione informativa;

B.3 Multidisciplinarietà, organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro;

B.4 Responsabile per l’applicazione dei criteri ambientali in possesso di certificazione rilasciata in conformità alla norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente.

I sub criteri B.1 – B.2 – B.3 sono di natura qualitativa e saranno dimostrati mediante la redazione di una Relazione tecnica.

Il sub-criterio B.4 è di natura quantitativa ed il relativo punteggio sarà assegnato esclusivamente al possesso del requisito.

La Relazione Tecnica sulle caratteristiche tecnico-metodologiche riguardanti l’esecuzione del servizio oggetto di affidamento, dovrà essere redatta su massimo di **9 (nove)** facciate incluso il frontespizio, (equivalenti ad una facciata di frontespizio e otto facciate) di contenuti, in formato A4, con i limiti di facciate precisati per ogni sub criterio, con la scrittura in carattere arial 12, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, accompagnata da un massimo di **2 (due)** tavole in formato A3, a discrezione del concorrente, da allegare alla stessa.

La Relazione Tecnica potrà essere arricchita da foto, schemi, grafici, disegni, tabelle, diagrammi etc. che il concorrente ritenga utili a meglio descrivere le proprie metodologie.

Il tutto nell’ambito del numero massimo consentito (facciate e tavole).

La Commissione giudicatrice non valuterà pagine eccedenti rispetto a quelle sopra indicate

SUB CRITERIO B.1	
Inquadramento del servizio di progettazione in relazione agli obiettivi ed indirizzi funzionali indicati negli elaborati del livello progettuale approvato.	
MAX PUNTI 15	VALUTAZIONE QUALITATIVA
Descrizione del sub-criterio	
Tale sub criterio consente alla S.A di valutare l’approccio che l’O.E. intende dare al livello di progettazione oggetto di affidamento, in relazione agli obiettivi ed indirizzi funzionali indicati negli elaborati del livello progettuale approvato	
Modalità di comprova	
Il concorrente descriverà come intende soddisfare tale sub criterio in un apposito paragrafo della Relazione metodologica denominato: “ B.1 Inquadramento del servizio di progettazione in relazione agli obiettivi ed indirizzi funzionali indicati negli elaborati del livello progettuale approvato ”. In particolare, in relazione a quanto descritto nella documentazione allegata alla procedura, il concorrente descriverà gli interventi che intende proporre per il soddisfacimento degli obbiettivi della Stazione Appaltante.	
N.B.: La relazione descrittiva del criterio “ B.1 Inquadramento del servizio di progettazione in relazione agli obiettivi ed indirizzi funzionali indicati negli elaborati del livello progettuale approvato ” dovrà essere costituito da	

<i>un massimo di 4 (quattro) facciate in formato A4 (le ulteriori facciate non saranno valutate) e accompagnata, a discrezione del Concorrente, da un massimo da 1 (una) tavola in formato A3.</i>
Critero di valutazione della Commissione
<i>La Commissione valuterà la rispondenza della relazione al sub criterio. In particolare sarà valutato l'approccio del concorrente, anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste, rispetto alla modalità di interazione con la Committenza nelle diverse sedi (conferenza di Servizi, acquisizione pareri, validazione ed approvazione progetto, ecc), alle misure e interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita, al tema della limitazione delle interferenze e delle tempistiche di intervento durante l'esecuzione delle opere.</i>

SUB CRITERIO B.2	
Modalità di rilievo e di restituzione grafica e digitale dell'infrastruttura, per ogni aspetto disciplinare (architettonico, strutturale, geotecnico, idraulico, impiantistico), che si intende adottare nell'espletamento del servizio con riferimento alla modellazione e, ove presente, al processo BIM e all'offerta di gestione informativa	
MAX PUNTI 5	VALUTAZIONE QUALITATIVA
Descrizione del sub-criterio	
<i>Tale sub criterio consente alla S.A di valutare le modalità di rilievo e di restituzione grafica e digitale dell'infrastruttura, per ogni aspetto disciplinare (architettonico, strutturale, geotecnico, idraulico, impiantistico), che si intende adottare nell'espletamento del servizio con riferimento alla modellazione e al processo BIM.</i>	
Modalità di comprova	
<i>Il concorrente descriverà come intende soddisfare tale sub-criterio in un apposito paragrafo della relazione metodologica denominato: "B.2 Modalità di rilievo e di restituzione grafica e digitale dell'infrastruttura, per ogni aspetto disciplinare (architettonico, strutturale, geotecnico, idraulico, impiantistico), che si intende adottare nell'espletamento del servizio con riferimento alla modellazione e, ove presente, al processo BIM e all'offerta di gestione informativa".</i>	
<i>Il concorrente, in particolare, spiegherà:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - i metodi di rilievo; - l'Hardware in possesso della propria struttura, i software utilizzati, le restituzioni grafiche, le possibilità d'interazione e implementazioni dello stesso al fine di raggiungere livelli di conoscenza sempre maggiori e utili ai processi decisionali e di gestione dell'infrastruttura; - il processo di costruzione del modello 2D/3D BIM (ove presente), nonché i livelli di dettaglio, le modalità di condivisione dei documenti e tutte le informazioni ritenute necessarie. - il grado di affidabilità, di precisione, nonché la garanzia di risultato che sarà restituita; - a pianificazione, attribuzione, gestione e controllo della codificazione delle parti e componenti del manufatto, nell'ottica dell'implementazione della tecnologia BIM, con espresso riferimento non solo alla fase di rilievo del servizio, ma all'intero ciclo di vita del manufatto. 	
<i>N.B.: La relazione descrittiva del criterio "B.2 Modalità di rilievo e di restituzione grafica e digitale dell'infrastruttura, per ogni aspetto disciplinare (architettonico, strutturale, geotecnico, idraulico, impiantistico), che si intende adottare nell'espletamento del servizio con riferimento alla modellazione e, ove presente, al processo BIM e all'offerta di gestione informativa" dovrà essere costituito da un massimo di 3 (tre) facciate in formato A4 (le ulteriori facciate non saranno valutate).</i>	
Critero di valutazione della Commissione	
<i>La Commissione valuterà la rispondenza della relazione al sub criterio con particolare riguardo alle modalità di rilievo e di restituzione grafica e digitale dell'infrastruttura viaria, per ogni aspetto disciplinare (architettonico, strutturale, geotecnico, idraulico, impiantistico), nell'espletamento del servizio con riferimento alla modellazione e, ove presente, al processo BIM.</i>	

SUB CRITERIO B.3
Multidisciplinarietà organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro

MAX PUNTI 25	VALUTAZIONE QUALITATIVA
Descrizione del sub-criterio	
<p>Tale sub criterio è finalizzato a valutare come il concorrente intende affrontare le seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione anche con riguardo ai professionisti che espletano le varie discipline del servizio, con l'indicazione della posizione rivestita all'interno della struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente, etc.). - modalità di gestione delle attività del gruppo di lavoro, con particolare riferimento alla dotazione strumentale del gruppo di lavoro, anche in relazione alla strumentazione informatica in possesso dei progettisti. 	
Modalità di comprova	
<p>Il concorrente descriverà come intende soddisfare tale sub-criterio in un apposito paragrafo della relazione metodologica denominato: "B.3 Multidisciplinarietà organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro"</p> <p>Il Concorrente, in particolare, illustrerà l'organizzazione del proprio gruppo di lavoro con particolare riguardo al tema della multidisciplinarietà e delle risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio.</p> <p>Dovrà esser anche precisato il dispiegamento del gruppo di lavoro nelle diverse fasi attuative del servizio.</p>	
<p>N.B.: La relazione descrittiva del criterio "B.3 Multidisciplinarietà organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro" dovrà essere costituito da un massimo di 1 (una) facciata in formato A4 (le ulteriori facciate non saranno valutate) e massimo 1 (una) tavola in formato A3</p>	
Criterio di valutazione della Commissione	
<p>La Commissione valuterà la rispondenza della relazione al sub criterio dando particolare rilievo alla relazione metodologica che maggiormente convincerà rispetto al tema della multidisciplinarietà e delle risorse strumentali per lo svolgimento del servizio</p>	

SUB CRITERIO B.4	
Responsabile per l'applicazione dei criteri ambientali in possesso di certificazione rilasciata in conformità alla norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente.	
MAX PUNTI 5	VALUTAZIONE QUANTITATIVA
Descrizione del sub-criterio	
<p>Tale criterio consente alla S.A di verificare il possesso da parte del responsabile per l'applicazione dei criteri ambientali minimi indicato nel gruppo di lavoro della certificazione rilasciata in conformità alla norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applicano uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (a titolo di esempio: GBC, Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well).</p>	
Modalità di comprova	
<p>Concorrente ai fini della premialità deve presentare il certificato in corso di validità rilasciato da un organismo accreditato secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente.</p>	
Criterio di valutazione della Commissione	
<p>La Commissione assegnerà il punteggio premiale verificando il certificato in corso di validità rilasciato da un organismo accreditato secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente.</p>	

16. OFFERTA ECONOMICA

CRITERIO C:

Il **Criterio C "Offerta economico temporale"** si articola in 2 sub-criteri secondo la seguente distinzione:

C.1 Offerta economica;

C.2 Offerta temporale;

I sub-criteri C.1 e C.2 sono di natura quantitativa.

SUB CRITERIO C.1	
Offerta economica	
MAX PUNTI 15	VALUTAZIONE QUANTITATIVA
Descrizione del sub-criterio	
Sarà considerato migliore il più alto ribasso percentuale unico offerto (massimo 30%), espresso in cifre e in lettere, oneri previdenziali e IVA esclusa, sul corrispettivo a base d'asta soggetto al ribasso per l'affidamento dell'incarico professionale, stabilito in € 924.783,68 (euro novecentoventiquattromilasettecentoottantatre/68) al netto di IVA e contributi C.N.P.A.I.A.	

SUB CRITERIO C.2	
Offerta temporale	
MAX PUNTI 5	VALUTAZIONE QUANTITATIVA
Descrizione del sub-criterio	
Sarà considerata migliore la più alta riduzione percentuale del tempo (massimo 20%), rispetto ai 120 (centoventi) giorni per la rimodulazione e revisione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e rispetto ai 90 (novanta) giorni per lo svolgimento della progettazione esecutiva	

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica - temporale	20
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI "D" MAX	PUNTI "T" MAX
A	PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OPERATORE ECONOMICO	30	A.1	Esperienza del concorrente su interventi di natura strutturale di infrastrutture a rete (nello specifico di infrastrutture di trasporti) con particolare riguardo a quelli simili per tipologia costruttiva	15	
			A.2	Esperienza del concorrente su progetti che integrano i Criteri Ambientali Minimi	5	
			A.3	Qualità architettonica degli interventi proposti ed elementi innovativi del linguaggio architettonico	5	
			A.4	Esperienza del concorrente su attività di rilievo e progettazione co impiego del B.I.M.	5	
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA	50	B.1	Inquadramento del servizio di progettazione in relazione agli obiettivi e agli indirizzi funzionali indicati negli elaborati del livello progettuale approvato	15	
B.2			Modalità di rilievo e di restituzione grafica e digitale dell'infrastruttura, per ogni aspetto disciplinare (architettonico, strutturale, geotecnico, idraulico, impiantistico), che si intende adottare nell'espletamento del servizio con riferimento alla modellazione e, ove presente, al processo BIM e all'offerta di gestione informativa	5		
B.3			Multidisciplinarietà organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro	25		

			B.4	Responsabile per l'applicazione dei criteri ambientali in possesso di certificazione rilasciata in conformità alla norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente.		5
	TOTALE	80			75	5

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA (PUNTEGGI DISCREZIONALI E TABELLARI)

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo compensatore. Per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, una volta valutata la documentazione tecnica, si procederà all'attribuzione discrezionale di un punteggio, variabile tra zero e uno, sulla scorta della tabella seguente:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	MOTIVAZIONE
Ottimo	1,00	La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante e contempla elementi tecnici innovativi e certificati.
Distinto	0,90	La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante e contempla elementi tecnici ai più elevati livelli dell'offerta di mercato.
Buono	0,80	La soluzione proposta è rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante ed in linea con l'offerta di mercato.
Discreto	0,70	La soluzione proposta è rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante ma con livelli di approfondimento di poco superiori a quelli richiesti.
Sufficiente	0,60	La soluzione proposta è rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante ma con livelli di approfondimento pari a quelli richiesti.
Quasi sufficiente	0,50	La soluzione proposta è carente in uno o più aspetti secondari, senza tuttavia compromettere l'utilità generale della proposta.
Insufficiente	0,40	La soluzione proposta è carente di uno degli elementi richiesti.
Gravemente insufficiente	0,30	La soluzione proposta è carente in più elementi richiesti.
Inadeguato	0,20	La soluzione proposta è carente in più elementi principali, tali da compromettere l'utilità generale della proposta.
Assente	0,10	La soluzione proposta è carente di elementi essenziali ed è totalmente al di sotto dei livelli minimi richiesti.
Non Valutabile	0,00	La soluzione proposta è inconferente e non valutabile.

Per ciascuno dei sub-criteri di natura qualitativa, una volta attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono riparametrati tutti gli altri coefficienti. I coefficienti e le relative medie verranno approssimati in modo scientifico alla seconda cifra decimale.

Il prodotto tra il predetto coefficiente definitivo e il peso attribuito a ciascun requisito (D), determinerà il punteggio del requisito stesso.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto, secondo la seguente relazione:

$$B.4i = ni \quad \text{dove:}$$

B.4i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

0 < ni < 5 = certificazione presentata per il responsabile per l’applicazione dei criteri ambientali in possesso di certificazione rilasciata in conformità alla norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente indicato nella Struttura Operativa Minima (max 1 certificazione valutabile per accesso alla premialità).

Non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

1. E’ attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite la formula “**bilineare**”

$$\left\{ \begin{array}{l} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] A_i > A_{soglia} \end{array} \right.$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,85$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

2. All’elemento temporale è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare**

$$C.2i = \frac{T_a}{T_{max}}$$

Dove:

$C.2i$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

T_a = riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i-esimo

T_{max} = massima riduzione percentuale del tempo offerta

17.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 15.05.2024, alle ore 09:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D. lgs. n. 36/2023;

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti in Piattaforma:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori al 90% dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La responsabile della Centrale Unica di Committenza procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

N.B. Ai sensi dell'articolo 117, comma 14, del Codice, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall'art.182, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, è esclusivamente quella in modalità elettronica nel rispetto delle norme vigenti in questa Amministrazione e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modif. recante "Codice dell'amministrazione digitale", da perfezionare mediante scrittura privata sottoscritta dalle parti con apposizione di firma elettronica ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 82/2005, autenticata o meno dal Segretario dell'Ente ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; – ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Sardegna, con sede a Cagliari in Via Sassari 17 (CAP 09124).

Al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Unione dei Comuni della Valle del Cedrino è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Ente, individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure,

accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Unione dei Comuni della Valle del Cedrino nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Unione dei Comuni Valle del Cedrino.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa l'Unione dei Comuni Valle del Cedrino.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD – DPO) per il l’Unione dei Comuni della Valle del Cedrino è la Dasein srl, attraverso il soggetto individuato nel dott. Giovanni Maria Sanna, email sanna.dpo@dasein.it

La Responsabile della Centrale Unica di Committenza
F. to Rosa Maria Sannai
(f.to digitalmente)